

La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2655 dell'11 aprile 2022, ha chiarito che è legittimo il diniego di accesso alla documentazione propedeutica ad un servizio giornalistico che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dell'onore dell'istante se nell'istanza non è spiegato quale nesso di strumentalità sussista tra l'accesso ai documenti preparatori e la lesione dell'onore paventato, considerato che si tratta di documentazione che non è stata diffusa all'esterno.

Il Collegio ha ricordato al riguardo le direttrici fondamentali individuate dalla giurisprudenza amministrativa in termini di accesso difensivo. Il parametro di riferimento è la sentenza 18 marzo 2021, n. 4 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che espone una condivisibile ricostruzione dell'accesso difensivo, che, nei termini di interesse ai fini del presente giudizio, presuppone: a) la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici; b) la verifica della sussistenza di un interesse legittimante, dotato delle caratteristiche della immediatezza, della concretezza e dell'attualità. La sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità impone al richiedente di motivare la propria richiesta di accesso, rappresentando in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione elementi che consentano all'amministrazione detentrica del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione "finale" controversa. Secondo l'Adunanza Plenaria non è a tal fine sufficiente il generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando.

Nella fattispecie se è evidente il nesso di strumentalità tra l'accesso e il servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dell'onore dell'istante, non si spiega nell'istanza quale nesso di strumentalità sussista tra l'accesso ai documenti preparatori e la lesione dell'onore paventato dall'istante, considerato che si tratta di documentazione, che non è stata diffusa all'esterno. Specificazione che è, quindi, necessaria e che manca del tutto nel caso in esame, anche se non deve spingersi, come pure correttamente rilevato dal primo giudice, nel senso di offrire elementi per un'indagine da parte dell'amministrazione o del giudice sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale. Non si chiede all'istante una *probatio diabolica* in termini di utilità, ma una prospettazione delle ragioni che rendono la documentazione oggetto dell'accesso necessaria a tutela della posizione giuridica tutelanda.

Riferimenti Normativi:

- art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241